

N. 00383/2010 REG.SEN.
N. 03084/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2006, proposto da:
Giovannelli Adele erede di Carcano Antonio Maria, rappresentata e
difesa dall'avv. Matteo Rezzonico, con domicilio eletto presso il suo
studio, in Milano, via Rossetti, 17;

contro

Comune di Maslianico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Paolo Fama', Antonio Spallino e Lorenzo Spallino,
con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via del
Don, 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza del 30.9.2006, a firma del Responsabile dell'ufficio
tecnico del Comune di Maslianico;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maslianico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi ai preliminari dell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010,
relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Matteo Rezzonico per la
ricorrente e l'avv. Paolo Famà per il Comune di Maslianico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, proprietaria di terreni siti nel Comune di Maslianico, distinti al fg. 3 mapp.,13, 14, 21 e 21B, ha presentato in data 25.7.2006 al Comune una DIA per la realizzazione di una recinzione metallica lungo il lato ovest della sua proprietà, protocollata in data 2.9.2006.

Per le stesse opere era già stata richiesta e rilasciata un'autorizzazione in data 15.10.1992, senza tuttavia che fossero state eseguite.

In data 30.9.2006 l'ufficio tecnico emetteva il provvedimento de quo, dando atto di "non poter determinare l'assenso sulla Dia in quanto la stessa non risulta conforme ai disposti di cui al DPR 380/2001 e della L.R. 12/05, laddove indica che il progetto è accompagnato da una dettagliata relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione.

Inoltre la recinzione così come proposta, non risulta conforme ai disposti delle NTA annesse al PRG laddove viene prescritto che

sono ammesse a distanza di 4 mt dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici recinzioni asportabili formate da pali e rete metalliche”.

Il provvedimento veniva notificato in data 10.10.2006, mediante avviso di deposito.

Nella relazione di notifica si legge che “la sottoscritta Carmen Longhi che dichiara in data 5.10.2006 accompagnata dalla Sig. Mangoni Maria Grazia si è recata presso l'abitazione dei Sigg. Giovanelli Adele e Carcano Maria Antonio al fine di notificare l'atto pubblico n. 6583 datata 30.9.2006. Non è stato possibile notificare l'atto che precede, in quanto la Sig. Giovannelli Adele, contitolare del provvedimento ha rifiutato di riceverlo. L'atto è stato depositato in data odierna in busta sigillata presso la casa comunale.”

Avverso il provvedimento la ricorrente articola i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art 23 DPR 380/2001 e dell'art 42 L.R. 12/05, per scadenza del termine di adozione del provvedimento di inibizione dall'avvio dei lavori;
- 2) violazione dell'art 23 primo e sesto comma DPR 380/2001 nonché dell'art 42 primo e ottavo comma della L.R.12/2005 per l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 23 DPR 380/2001 e 42 L.R. 12/05: il provvedimento si limita ad accertare l'assenza della dettagliata relazione e la non conformità alla normativa vigente, senza indicare in base a quale presupposto l'intervento dovesse essere inibito;
- 3) violazione dell'art 23 DPR 380/2001 nonché dell'art 42 L.R.

12/2005 per insussistenza dei presupposti relativi alla violazione delle NTA del PRG: non sussiste la violazione delle NTA, in quanto i mappali lungo i quali corre la recinzione non hanno alcun vincolo ambientale e il fossato non è esistente, trattandosi di un semplice scolo e non di un corso d'acqua pubblica.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependo la sua tardività.

Alla pubblica udienza del 28 Gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il ricorso è irricevibile, essendo stato notificato oltre il termine di legge.

Infatti la notifica del provvedimento è avvenuta in data 5.10.2006, in quanto anche nel procedimento amministrativo vale il principio generale ex art. 138 c.p.c., secondo il quale in caso di notificazione (o comunicazione) a mani proprie (e cioè direttamente al destinatario), in caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto, la notificazione si considera valida (Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2004 , n. 6490).

La motivazione del rifiuto, tra l'altro esposta per la prima volta nel ricorso, cioè la circostanza che il provvedimento inibitorio fosse stato assunto tardivamente, non costituisce un'idonea ragione a giustificare il rifiuto.

Considerando quindi che il ricorso è stato presentato all'Ufficiale Giudiziario in data 5.12.2006, il termine decadenziale non è stato

rispettato.

Per tale ragione il ricorso è irricevibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO